



## Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone

**OGGETTO:** Gara Europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale in struttura demaniale messa a disposizione dalla Prefettura di Pordenone – CIG: 8306586B9B

### IL SEGGIO DI GARA

**VISTA** la determina a contrarre n. 32726 del 15/6/2020, con la quale il Prefetto di Pordenone ha disposto l'avvio della procedura di gara di cui in oggetto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTO** l'avviso pubblicato sul sito di questa Prefettura in data 27 luglio 2020, sulla GURI in data 31 luglio 2020, sulla GUUE in data 29 luglio 2020 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 27 luglio 2020;

**RICHIAMATO** il proprio verbale n. 2 relativo alla seduta dell'11 settembre 2020, in occasione della quale è stato accertato che la società "L'ARCOLAIO", con sede a Bologna, mandante con la società "OTTAVIAN RISTORAZIONE S.p.a." di San Vendemiano (TV), mandante, e la società "NOVA FACILITY s.r.l." di Treviso, mandataria, non ha presentato i sottoelencati documenti:

- la domanda di partecipazione;
- la dichiarazione integrativa del concorrente;
- il Patto di integrità;
- la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari;
- la dichiarazione relativa all'accettazione del protocollo ANAC;
- la dichiarazione relativa ai poteri di rappresentanza;

**RICHIAMATO**, altresì, il proprio verbale n. 3 relativo alla seduta in data odierna, in occasione della quale si è ritenuto di disporre, con separato motivato atto, l'esclusione dalla gara in oggetto del costituendo R.T.I.;

**RITENUTO** di non poter applicare al caso in esame l'istituto del "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del D. Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto la domanda di partecipazione alla procedura di gara formulata dal costituendo R.T.I. risulta essere non irregolare, ma totalmente priva dei requisiti richiesti, a pena di esclusione, dallo stesso bando di gara;

**VISTO** il Disciplinare di gara che ha previsto, al punto 6, la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità, quale **causa di esclusione** dalla presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012;

**CONSIDERATO** che, da consolidata giurisprudenza amministrativa, anche sovranazionale di derivazione comunitaria, il "soccorso istruttorio inteso a salvaguardare la partecipazione alla procedura di affidamento in caso di irregolarità essenziali" è ritenuto conforme ai principi di parità di trattamento e di trasparenza nella materia dei contratti pubblici " purché ciò non avvenga in caso di **carenze documentali sanzionate in modo espresso con l'esclusione o sia così consentito all'operatore economico di formulare nella sostanza una nuova offerta**" (Consiglio di Stato, sez. V, 19-04-2018, n. 2386).



## *Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

**EVIDENZIATO**, al riguardo, che le informazioni non presentate erano nella disponibilità del concorrente fin dal principio della gara e che regolarizzarle successivamente conferirebbe un vantaggio al raggruppamento rimasto inerte nella comunicazione di dati essenziali ai fini della partecipazione;

**CONSIDERATO**, infatti, che, nel caso di specie, la regolarizzazione della carenza documentale si configurerebbe come presentazione postuma di documenti del tutto mancanti, con grave lesione del principio della *par condicio* dei concorrenti, dai quali deve essere pretesa la medesima diligenza all'atto dell'adempimento delle prescrizioni concernenti la produzione documentale contenute nell'avviso di gara;

**RITENUTO**, altresì, che *“nei procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all'affidamento di un appalto, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni riguardanti elementi essenziali ai fini della partecipazione radicalmente mancanti – pena la violazione della par condicio fra concorrenti – ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara” (Consiglio di Stato, sez. V, 28-12-2016, n. 5488)*;

**ATTESO** che nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'ANAC con Delibera n. 72/2013, i patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come **presupposto necessario e condizionante** la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto, mirando a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzati a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato;

**CONSIDERATO**, inoltre, che accanto alle dichiarazioni di natura comportamentale, tese a rafforzare gli impegni alla legalità e alla trasparenza, le pattuizioni contenute nei documenti in questione consentono alle stazioni appaltanti di avvalersi di un regime sanzionatorio che spazia dall'esclusione in fase di partecipazione alla gara nel caso di mancata sottoscrizione/accettazione del patto, alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente applicazione delle misure accessorie (escussione della cauzione e segnalazione all'ANAC) ed, infine, alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nei casi in cui venga accertata la violazione delle clausole pattuite;

**RICHIAMATO** quanto previsto dalle Linee Guida e dalle Intese sottoscritte nel luglio 2014 e nel gennaio 2015 tra ANAC – Prefetture – UTG ed Enti Locali in merito all'implementazione degli strumenti pattizi, quali mezzi di prevenzione capaci di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

**RITENUTO**, pertanto, che la mancanza della predetta documentazione da parte del costituendo RTI, comporti non solo il mancato rispetto di quanto espressamente previsto, a pena di esclusione, nel bando di gara indetto (punto 6 del Disciplinare di gara), ma anche la violazione di uno dei principi cardine previsti in materia di “anticorruzione”, venendo meno, con tale inosservanza, all'impegno richiesto ai partecipanti alla gara di rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico e nel Piano della Prevenzione della Corruzione;

**RITENUTO**, stante la chiarezza e la non equivocità delle prescrizioni contenute nell'avviso di gara, di doverne dare puntuale e incondizionata esecuzione in quanto l'avviso è *lex specialis* che è stata emanata dall'Amministrazione ed alla quale la stessa si è autovincolata;



## *Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone*

**VISTO** l'art. 18, lett. f) del disciplinare di gara, che attribuisce al Seggio di gara la competenza ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;

**VISTO** il parere espresso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice degli appalti – e ss.mm.ii.

Ad unanimità di voti

### **DETERMINA**

- per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di escludere il costituendo R.T.I. "NOVA FACILITY s.r.l. – OTTAVIAN RISTORAZIONE S.p.a. – ARCOLAIO Coop. Sociale", dalla gara europea per l'affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale in struttura demaniale messa a disposizione dalla Prefettura di Pordenone – CIG 8306586B9B;
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Leg.vo n. 50/2016, il presente provvedimento nel profilo committente della stazione appaltante Prefettura – UTG di Pordenone – Sezione "Amministrazione Trasparente";
- di comunicare, ai sensi dell'art. 76 del Codice dei Contratti, al sopra citato costituendo RTI, sia tramite il Sistema sia all'indirizzo PEC, il presente provvedimento;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar del FVG entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell' art. 120 del Codice del processo amministrativo, così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019.

Pordenone, data protocollo

IL SEGGIO DI GARA:

D.ssa Alessandra Vinciguerra - Viceprefetto Vicario  
(Presidente)

D.ssa Graziella Bonadia - Funzionario Economico-Finanziario  
(Componente)

Rag. Paola Giordani – Funzionario Economico-Finanziario  
(Componente con funzioni di Segretario)